

STATUTO

**COSIMA LOCOROTONDO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ALESSANDRO
CRISCUOLO 11

Numero REA: TA - 255917

Codice fiscale: 03447580733

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

		 Avv. Remigia Lasalvia NOTAIO
	STATUTO	
	TITOLO I	<u>Allegato "A"</u>
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	<u>al N° Rep. 2548</u> <u>al N° Racc. 1984</u>
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società cooperativa sociale denominata "COSIMA LOCOROTONDO Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Taranto.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART. 2 - DURATA - La durata della Cooperativa è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è retta e disciplinata	

3 di 37

	la società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e se-	
	condo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento	
	interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordina-	
	to oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto,	
	collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma	
	prevista dalle normative vigenti.	
	L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli	
	scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L.	
	381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di	
	servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inseri-	
	mento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera	
	b) della L. 381/91]. Più precisamente, le attività di servi-	
	zi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno	
	essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmen-	
	te ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi di cui alla lett. a), art. 1), della L. 381/91 e ciò	
	al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che	
	rimangono di interesse preminente) e purchè il sistema conta-	
	bile-amministrativo della cooperativa permetta la netta di-	
	stinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e	
	nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosieguo di	
	tale articolo. Quindi, con riferimento ai servizi di cui al-	
	la lett. a), art. 1), della L. 381/91, per il perseguimento	
	degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svol-	

5 di 37

	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo so-	
	ciale; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di so-	
	stegno ai portatori di handicap; di gestione di case protet-	
	te, comunità alloggio, case famiglia come anche i servizi i-	
	nerenti all'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti;	
	di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa	
	rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadole-	
	scenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulen-	
	za psicopedagogica; di promozione di attività di carattere e-	
	ducativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia,	
	alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività	
	finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di svi-	
	luppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui ri-	
	sulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzio-	
	ni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzio-	
	ne educativa anche in quei casi in cui si richiedono inter-	
	venti volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione,	
	di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di preven-	
	zione laddove siano individuati fattori a rischio di emargi-	
	nazione e disadattamento. Altresì, con riferimento ai servi-	
	zi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 e nei limi-	
	ti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presen-	
	te articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la coo-	
	perativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'e-	
	rogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui so-	

7 di 37

	non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sem-	
	prechè ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento del-	
	lo scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipa-	
	re ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credi-	
	to; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-	
	stiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative	
	sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazio-	
	ne ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimen-	
	to dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'ogget-	
	to sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà	
	avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore	
	e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, naziona-	
	li e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termi-	
	ne e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie	
	ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa	
	potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, ri-	
	chiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contribu-	
	ti in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di	
	natura monetaria e/o reale.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 -- NUMERO E REQUISITI - Il numero dei soci è illimita-	
	to e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte	
	le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale maturate nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamen-	
	te ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività	
	lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamen-	
	te, in qualità di operatori, mansioni di carattere so-	
	cio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i	
	seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali ade-	
	quate allo svolgimento della propria mansione; possesso del	
	titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività,	
	nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e	
	comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qua-	
	lità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed	
	educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le	
	proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono	
	con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di	
	legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari colo-	

	ro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuita-	
	mente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.	
	381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione	
	del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà supe-	
	rare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle	
	vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione co-	
	me soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valu-	
	tazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'atti-	
	vità svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo	
	diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.	
	ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI - Ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dal-	
	la cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori al-	
	la quale potranno essere ammesse le persone fisiche interes-	
	sate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impre-	
	sa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio	
	a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo ammini-	
	strativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle va-	
	rie mansioni, in misura comunque non superiore al limite mas-	

	simo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti	
	soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale	
	può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 21, an-	
	che in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in re-	
	lazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non	
	spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di au-	
	mento del capitale sociale o di emissione di strumenti finan-	
	ziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto	
	di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approva-	
	zione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri so-	
	ci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.	
	2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla catego-	
	ria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'art. 11 del presente statuto.	
	Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale possono essere esclusi,	

	anche prima della data di scadenza del periodo di formazione
	od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12
	del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere e-
	sclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di forma-
	zione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a)
	il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabili-
	ti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri i-
	nerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli
	standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazio-
	ne aziendale.
	ART. 7 - AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio
	dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.
	La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di
	nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'inte-
	resse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della
	effettiva attività svolta, della condizione o capacità pro-
	fessionale, delle specifiche competenze possedute in relazio-
	ne ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti in-
	terni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende
	sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare
	integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e
	di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi
	sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il

	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei ter-	
	mini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che inten-	
	dono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di	
	legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denomi-	
	nazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svol-	
	ta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica	
	della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione	
	dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di ri-	
	getto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la	
	deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli	
	Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	

	ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI - Per tutti i rapporti con la Co-	
	operativa il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. al-	
	la Cooperativa.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI - Fermo restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; -	
	l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammini-	
	strativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente deter-	
	minato con decisione dei soci in sede di approvazione del bi-	
	lancio su proposta degli Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deli-	
	berazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli	
	altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società, salvo il verifi-	
	carsi di una delle cause previste dal presente statuto per	
	la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identi-	
	ci scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché	
	a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese a-	

	venti oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa,	
	salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-	
	so, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperati-	
	va;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato	
	della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazio-	
	ni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fer-	
	me restando le esigenze della cooperativa stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di so-	
	cio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di par-	
	tecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rap-	
	porto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura -	
	instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi moti-	
	vo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla So-	
	cietà.	

16 di 37

	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei so-	
	ci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come definito dall'arti-	
	colo 1455 del Codice Civile;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperati-	
	va;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio	

	di amministrazione e deve essere comunicata al socio con rac-	
	comandata.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e	
	motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rap-	
	porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. L'esclusione opera dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OP-	
	POSIZIONE - Le decisioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclosure sono comunicate ai soci destinatari mediante lette-	
	ra raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno di-	
	ritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente	
	versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristor-	
	no o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capi-	
	tale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazio-	
	ne comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-	

	la cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventua-	
	le credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della	
	quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies	
	c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secon-	
	do quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termi-	
	ne massimo di cinque anni, con corresponsione degli interes-	
	si legali.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata	
	per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni del-	
	l'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta de-	
	gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà può subentrare alla partecipazione del socio un solo e-	
	rede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'ere-	
	de subentrante al socio. Nel caso in cui gli eredi siano	
	sprovvisi dei requisiti per l'ammissione, gli stessi hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata, even-	
	tualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le	
	disposizioni dell'articolo precedente.	
	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	

SPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI - La Coopera-

tiva non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci
receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove
questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla da-
ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il
socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per
un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la
cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dal-
lo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'in-
solvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso
questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione del-
la quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-
sponsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione dell'as-
semblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,
nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministra-
zione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori pro-
fessionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle
leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente
ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ulti-
mo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c..

	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissio-	
	ne, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nomina-	
	le unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corrisponsio-	
	ne degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità	
	di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce al-	
	tresi i compiti che vengono attribuiti all'organo amministra-	
	tivo ai fini del collocamento dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE - II patrimonio della Cooperati-	
	va è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (cincuan-	
	ta virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui	
	all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legata-	
	ri dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	

	e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribu-	
	zione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisi-	
	bili non possono essere distribuite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE - Le quote	
	non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al-	
	l'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., for-	
	nendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previ-	
	ste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso	
	tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al	
	socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO - L'eser-	
	cizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni an-	
	no. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposi-	
	zioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	

23 di 37

per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 21 - RISTORNI - Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che

rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere

26 di 37

		non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio
		dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.
		Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza in-
		dugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle de-
		cisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata
		dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedi-
		mento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento
		dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tut-
		ti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero
		se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo
		dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si
		è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecu-
		zione a cura dell'Organo Amministrativo.
		ART. 24 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea deve ef-
		fettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,
		in caso di impossibilità o inattività, da qualsiasi consi-
		gliere mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o,
		quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni pri-
		ma di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera
		raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento
		(compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garan-
		tire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli a-
		venti diritto al domicilio che risulta dal libro soci (inten-
		dendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'in-
		dirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla so-

28 di 37

		tati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per
		deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno
		partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria
		la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rap-
		presentati.
		Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presen-
		te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diver-
		se specifiche maggioranze.
		ART. 26 - VOTAZIONI - Per le votazioni si procederà normal-
		mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-
		razione dell'Assemblea.
		ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -
		Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni me-
		diante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-
		to coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da alme-
		no 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamen-
		ti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un
		solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazio-
		ne. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-
		re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
		rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla
		società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e
		che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può
		rappresentare più di 2 (due) soci.
		La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

	sentante in bianco.	
	ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presiedu-	
	ta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza an-	
	che di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea	
	provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redat-	
	to da un notaio.	
	ART. 29 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo	
	a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano	
	provveduto i soci con propria decisione al momento della no-	
	mina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno	
	il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI - L'organo amministra-	
	tivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e-	
	sclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazio-	

		ne può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-
		terie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri
		in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e
		delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
		soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o con-
		giuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo forma-
		to da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenu-
		to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-
		ga.
		ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMI-
		NISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è convocato
		dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
		cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno
		un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove no-
		minato.
		La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso invia-
		to - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra moda-
		lità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto rice-
		vimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi ur-
		genti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove
		nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della
		riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono
		valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-
		tori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni
		del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interven-

	gono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi,	
	se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei voti dei Consiglieri presenti.	
	ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad inte-	
	grare detto organo; gli amministratori così nominati rimango-	
	no in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino	
	alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una deci-	
	sione mediante consultazione scritta o sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvede-	
	re alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la mag-	
	gioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazio-	
	ne. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun so-	
	cio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione	
	degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli	
	amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I	
	Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	

		per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decado-
		no dalla carica.
		ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Agli Amministratori
		spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della So-
		cietà nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla deci-
		sione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministra-
		tori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio
		Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli
		Amministratori investiti di particolari incarichi.
		ART. 34 - RAPPRESENTANZA - Il Presidente del Consiglio di Am-
		ministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fron-
		te ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuote-
		re, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di
		ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie
		quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e
		procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la So-
		cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministra-
		tiva, ed in qualunque grado di giurisdizione.
		In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
		poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove no-
		minato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uf-
		fici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assen-
		za od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consi-
		glio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministra-
		zione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

	categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della	
	cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei	
	limiti delle materie loro delegate.	
	ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi in cui è obbligato-	
	rio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene	
	nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati,	
	tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con	
	decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del	
	Presidente del Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data della decisione dei soci di approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi mem-	
	bri sono rieleggibili. L'Organo di Controllo ha i doveri e i	
	poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita	
	il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in	
	cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da	
	altri soggetti, ai sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO - La società si scioglie	
	nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di	
	scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomi-	
	na di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei li-	

35 di 37

	conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ART. 40 - RINVIO ALLA LEGGE - Per quanto non previsto dal	
	presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle so-	
	cietà cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non pre-	
	visto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenen-	
	te la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Pratica esente da bollo ai sensi di legge.
Cutrofiano, lì 24 aprile 2025